

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

16125.20



Conte

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

Oggetto

Minori

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

Ud. 01/07/2020 CC
Cron. 16125
R.G.N. 35902/2018

ALBERTO PAZZI

Consigliere

LUNELLA CARADONNA

Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 35902/2018 proposto da:

RS, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n.29, presso lo studio dell'avvocato Pacifici Chiara, rappresentata e difesa dall'avvocato Martinelli Desirée, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

FN, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

*ORD.
17/08
2020*

dall'avvocato Pilo Stefano, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, del 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

la corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, accogliendo *in parte qua* il reclamo proposto da FN

contro il decreto del tribunale di Sassari in data 22-2-2018, che ai sensi dell'art. 337-bis e seg. cod. civ., escludendo ogni possibilità di pernottamento, aveva regolato il diritto di vista quanto al figlio minore A (nato il (.....) dalla relazione con RS e collocato presso la madre), ha disposto che invece il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé nei termini specificamente indicati nel provvedimento, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali;

la RS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l'intimato ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

I. - col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ. per avere la corte d'appello omesso di considerare l'interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni; col secondo motivo denuncia

l'omesso esame di fatto decisivo in relazione agli artt. 337-ter cod. civ. e 132 cod. proc. civ., a proposito dell'affermazione secondo cui non vi sarebbero state a sostegno della posizione di essa madre motivazioni diverse da quelle ancorate alla tenera età del bimbo, a fronte di disagi non opportunamente documentati: invero la ricorrente assume di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile; questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore; nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19);

III. - nella concreta fattispecie la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto "esclusivamente in considerazione della tenera età" del figlio, mentre era mancata l'allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all'eventualità dei pernottamenti;

di contro la corte d'appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi;

IV. - la decisione è stata in tal modo basata su un apprezzamento di fatto, coerentemente motivato e immune da errori di diritto, del quale il secondo motivo, nella sua genericità, vanamente tenta di sovvertire l'esito; ne consegue che l'intero ricorso va dichiarato inammissibile; spese alla soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 1° luglio 2020.

Il Presidente

